

DELIBERA CONSILIARE N. 35 DD. 15.09.2010

Oggetto: Modifica comma 4 art. 14 dello Statuto Com.le.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata la consiliare n. 7 del 21.03.2007 con la quale è stato deliberato l'adeguamento dello Statuto in vigore, in applicazione dell'art. 62 della L.R. 22.12.2004 n. 7;

Avvertita la necessità di apportare una modifica all'art. 14 del medesimo, che regola le modalità di convocazione del consiglio con riguardo alle ipotesi di validità per le sedute di seconda convocazione, al fine di poter affrontare e risolvere concretamente particolari problematiche senza dover ricorrere alla figura del commissario ad acta soprattutto in materie pianificatorie e/o attinenti a particolari fattispecie di natura localistica;

Vista ed analizzata la proposta al riguardo predisposta di sostituire il testo in vigore del comma 4 dell'art. 14 dello Statuto com.le con la seguente formulazione:

“Il Consiglio comunale è regolarmente costituito con la presenza di oltre la metà dei consiglieri comunali assegnati.

Ove per l'ipotesi che il Consiglio non si costituisca regolarmente in prima convocazione, sarà convocata in giorno diverso una seconda seduta con lo stesso ordine del giorno. Nella nuova seduta è comunque necessaria la presenza di almeno sei dei consiglieri comunali assegnati al Comune, ferme restando le maggioranze qualificate, richieste per particolari deliberazioni.”

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 26 comma 3 lettera a) del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.G.R. 1 febbraio 2005, n. 3/L;

Visto il parere favorevole espresso dal Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnico – amministrativa del presente provvedimento ed attesa la non necessità del parere contabile;

Uditi gli interventi come riportati a verbale

Visto l'art. 38 della Legge 18.08.2000 n. 267;

Vista la L.R. 22.12.2004 n. 7;

Con voti favorevoli 10 (maggioranza), contrari 4 (minoranza), astenuti 0 su 14 consiglieri presenti e votanti, espressi per alzata di mano,

DELIBERA

1. Di modificare il comma 4 dell'art. 14 dello Statuto com.le sostituendolo integralmente nella forma come di seguito riportata:

“Il Consiglio comunale è regolarmente costituito con la presenza di oltre la metà dei consiglieri comunali assegnati.

Ove per l'ipotesi che il Consiglio non si costituisca regolarmente in prima convocazione, sarà convocata in giorno diverso una seconda seduta con lo stesso ordine del giorno. Nella nuova seduta è comunque necessaria la presenza di almeno sei dei consiglieri comunali assegnati al Comune, ferme restando le maggioranze qualificate, richieste per particolari deliberazioni.”

2. Di dare evidenza del fatto, e ciò ai sensi dell'art. 5 della L.R. 31.07.93, n. 13, che avverso la presente deliberazione è ammessa opposizione alla Giunta Municipale, da parte di ogni cittadino, ai sensi dell'art. 79, comma 5 del T.U. LL.RR. O.C. approvato con DPReg. 01/02/2005 n.3/L, durante il periodo di pubblicazione, nonché il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ex art. 8 del DPR 24.11.1971 n. 1199, entro 120 giorni, ovvero giurisdizionale avanti al TRGA di Trento, ex art. 2 lett. b) della legge 06.12.71, n. 1034, entro 60 giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale.